

Ordine degli Psicologi dell'Umbria

“Chi forma Psicoterapeuti non formi Counselor”

L'Ordine degli Psicologi dell'Umbria esprime questa posizione:

- a) Il counseling è attività di consulenza, e la consulenza ben può rientrare negli ambiti di competenza riservati ad alcune professioni. Pertanto -- ad esempio - ci può essere formazione di diversi professionisti (medici, avvocati, infermieri, commercialisti, consulenti finanziari ecc ecc) a fare counseling medico, legale, infermieristico, finanziario (ecc.ecc.), proprio perché anche l'attività di consulenza costituisce un'articolazione dell'ambito professionale riservato ad una specifica professione. Con tale formazione questi professionisti non divengono “counselor” generici bensì dei professionisti che sono esperti nelle tecniche di counseling nel loro ambito di attività.
- b) Tale attività rientra nelle logiche e nelle finalità del counseling e dovrebbe essere oggetto di azioni di implementazione e regolazione concordate tra i diversi Ordini professionali, nelle quali l'Ordine degli Psicologi può fornire il supporto delle competenze della propria Comunità professionale.
- c) Per quanto riguarda le attività di counseling che riguardano la soggettività, le relazioni, gli equilibri adattivi, il benessere, la salute psichica ed in generale la dimensione psicologica, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, così come descritta nell'art. 1 della L. n. 56/89, esse rientrano nell'attività tipica o riservata dello Psicologo.
- d) Pertanto la formazione di persone prive di laurea o con formazioni varie ad un counseling generico o declinato con aggettivi che nei fatti rientrano nelle attività di cui al punto “C”, per l'acquisizione di un titolo definito come “counselor”, è una attività che, nei fatti, promuove l'abuso professionale, genera aspettative sbagliate, confonde una utenza spesso delicata e che va garantita. Tale circostanza risulta ancor più grave per la professione di psicologo, alla luce della sua recente ricomprensione nelle professioni sanitarie (art. 01, L. n. 56/89); circostanza, questa, che comporta il riconoscimento, anche a livello legislativo, di come l'esercizio abusivo della professione di psicologo può ledere diritti fondamentali e costituzionalmente previsti, come quello alla salute.
- e) Tanto più appare inaccettabile che tale formazione venga promossa da Scuole private che si fregiano e si accreditano del riconoscimento del MIUR per la formazione di Psicologi e Medici alla Psicoterapia. Chi si occupa di formare psicoterapeuti non può formare contemporaneamente figure destinate nei fatti ad abusare di questo titolo.

Pertanto l'Ordine degli Psicologi dell'Umbria, nell'esercizio delle attribuzioni legislative previste dalle lettere d) ed h) della L. n. 56/89:

- 1) si attiva per informare la propria comunità professionale attraverso la costituzione - mediante procedure trasparenti e corrette - di una “white list” delle Scuole che non svolgono o si impegnano a non svolgere le attività di cui al punto “D” né direttamente né indirettamente tramite proprie emanazioni, liberamente consultabile da tutti.
- 2) Chiede al CNOP di intraprendere tutte le necessarie ed opportune iniziative per il definitivo superamento di questa inaccettabile situazione.

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine dell'Umbria nella seduta del 22 novembre 2018)